



TRIBUNALE CIVILE DI MODICA

Il Tribunale di Modica, composto dai Magistrati

- | | |
|---------------------------|--------------|
| – Dott. Aurelio Catra | Presidente |
| – Dott. Fabio Ciruolo | Giudice est. |
| – Dott. Michele Palazzolo | Giudice |

riunito in Camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 7/2008 R.G.:-

visto il ricorso per declaratoria di fallimento promosso dalla ditta individuale L'INGLESINA di Paolo Dainotti, con sede in Catania via dei Sanguinelli, n. 78, in danno della AM Vetrerie Siciliane srl, con sede in Scicli, c.da Arizza – zona artigianale;

ritenuto che, ponendosi a questo Tribunale per la prima volta dall'entrata in vigore della normativa di cui al D.L.vo 169/2007 il caso di un debitore non comparso e che non abbia ottemperato all'invito di cui all'art. 15, comma 4°, L.F., occorre prendere posizione sull'interpretazione del complesso sistematico delle norme di cui agli artt. 1 e 15 L.F., anche per definire con certezza l'onere probatorio delle parti ed i poteri officiosi del Tribunale, in un procedimento, quale è quello prefallimentare, ormai a contraddittorio integro;

rilevato che l'art. 1 L.F., per come da ultimo novellato dal D.L.vo n. 5/2006 e dal D.L.vo n. 169/2007, in vigore dal 1°/1/2008, prescrive, ai

commi 1° e 2°, che "sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici" e che "non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.";

ritenuto che, ancora una volta, il legislatore ha ridisegnato, a partire dal 1°/1/2008, l'area di fallibilità degli imprenditori commerciali, prevedendo al contempo che debba essere il debitore a dimostrare il non superamento di tutti e tre i limiti dimensionali, entro i quali lo stesso va qualificato come piccolo imprenditore;

ritenuto, pertanto, che la normativa in commento deve interpretarsi nel senso che sussiste una presunzione di fallibilità dell'imprenditore commerciale, con un ritorno sostanziale allo spirito del vecchio art. 1 L.F. e con un mutamento radicale in parte qua della disciplina in vigore

tra il 15/7/2006 ed 31/12/2007, che, per interpretazione costante di questo Tribunale, aveva inserito un principio speculare al precedente, nel senso che dovesse essere concretamente accertato nel corso dell'istruttoria prefallimentare la ricorrenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di fallibilità, ex art. 1 L.F., per la sottoposizione dell'imprenditore commerciale debitore alla procedura concorsuale;

ritenuto, ciò nondimeno, che anche nel vigore dell'attuale disciplina, oltre ai requisiti di cui all'art. 1 L.F., ai fini della sottoponibilità dell'imprenditore commerciale alla procedura concorsuale deve sussistere l'ulteriore requisito di cui all'ultimo comma dell'art. 15 L.F., che, a partire dal 1°/1/2008, prevede che debba emergere dall'istruttoria prefallimentare un montante di esposizione per debiti esigibili e non pagati non inferiore nel suo complesso ad euro 30.000,00;

ritenuto, a tal proposito, che il legislatore all'art. 1 L.F., per come detto, pone un inequivocabile onere probatorio a carico dell'imprenditore commerciale debitore, di talché non possono sorgere incertezze circa il fatto che l'inerzia del debitore comporti la necessità di dover considerare sussistenti i presupposti ex art. 1 L.F., in presenza in tal senso di una presunzione *iuris tantum* di legge;

ritenuto, tuttavia, che non altrettanto può affermarsi in relazione al requisito di cui all'ultimo comma dell'art. 15 L.F., il quale al primo periodo testualmente recita che *"non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e' complessivamente inferiore a euro trentamila"*;



ritenuto che il superiore comma va coordinato con il comma 5° del medesimo articolo, il quale dispone che il Tribunale "può richiedere eventuali informazioni urgenti", continuando così a prevedere residui poteri istruttori officiosi in capo al Tribunale;

ritenuto che la disposizione da ultimo citata, al fine di attribuirle un qualche significato, non può che essere interpretata nel senso che il tribunale ha certamente poteri integrativi dell'offerta probatoria delle parti, a garanzia degli interessi pubblici sottesi alla disciplina concorsuale, che, per volontà legislativa, può essere aperta solo a determinate condizioni;

ritenuto, sotto tale profilo, che l'onere probatorio posto a carico del ricorrente concerne la sussistenza del proprio credito, che lo legittima al ricorso ex art. 6 L.F., nonché, proprio in ragione del non soddisfacimento della pretesa creditoria, la prova dello stato di decozione dell'impresa debitrice, stato di decozione il cui indice fondamentale ed imprescindibile è costituito dall'art. 15, ultimo comma, L.F.;

ritenuto che qualora gli elementi forniti dal creditore non siano esaustivi, può supplire al riguardo il potere d'ufficio del Tribunale, diano enucleato, ex art. 15, comma 5°, L.F.;

ritenuto, nella specie, che il ricorrente ha depositato in atti uno stampato recante i protesti a carico della società debitrice;

ritenuto che un tale documento non è di per sé sufficiente a considerare integrato il presupposto di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F., per il duplice profilo della non ufficialità delle risultanze ivi riportate (è un documento non asseverato dalla camera di commercio, benché proveniente da un collegamento telematico alla stessa) e comunque della

27

71

non certa attualità dei debiti che da ivi si evincono, posto che gli stessi potrebbero essere stati nelle more estinti;

ritenuto che all'udienza del 22/4/2008 il ricorrente ha insistito in domanda, considerando come dimostrati i presupposti di cui all'art. 1 L.F.;

ritenuto che, seppure siffatto assunto sia da condividersi, non altrettanto può dirsi con riguardo al requisito ex art. 15, ultimo comma, L.F., in quanto il credito in questa sede azionato è poco superiore agli euro 8.000,00;

ritenuto, pertanto, che occorre disporre la rimessione del procedimento sul ruolo, al fine di sollecitare l'acquisizione delle informative dalla Guardia di Finanza, già richieste con fax del 4/4/2008 ed ancora non pervenute, giacché proprio al punto 7) del questionario predisposto da questo Tribunale è indicato il requisito in commento;

ritenuto che, in ogni caso, appare opportuno estendere le indagini sullo stato della società debitrice, disponendo che le **cancellerie delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari di questo Tribunale** attestino l'eventuale pendenza di procedure esecutive in danno della **AM Vetriere Siciliane srl, con sede in Scicli, c.da Arizza - zona artigianale (P.IVA: 01356850881)** e che la **cancelleria civile** attesti l'eventuale emissione di decreti ingiuntivi in danno della stessa società, specificandone gli estremi e la provvisoria esecutività o meno;

ritenuto che allo scopo va assegnato **termine sino al 7/5/2008;**

P.Q.M.

Dispone la rimessione del procedimento sul ruolo.

Fissa per la comparizione delle parti dinanzi al giudice delegato, dr. Fabio L. Ciruolo, l'udienza dell'8/5/2008, ore 9,00, presso l'aula F sita al primo piano dell'edificio ove ha sede il Tribunale.

Manda la cancelleria fallimentare di acquisire le informative di cui in motivazione.

Modica, 2/5/2008.

Il Giudice Est.

IL PRESIDENTE

Direzione della Cancelleria
Cancelleria Modica
2-5-2008 ore 13.45
E3
(Canc. Fallim. Ciruolo)